

---

## **Ordinanza cantonale concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OCEIA)**

del 7 luglio 2009 (stato 10 aprile 2017)

---

emanata dal Governo il 7 luglio 2009

in base all'art. 45 cpv. 1 e all'art. 81 cpv. 1 della Costituzione cantonale<sup>1)</sup>

### **Art. 1** Campo di validità

<sup>1</sup> L'ordinanza regola l'esecuzione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) nel Cantone dei Grigioni.

<sup>2</sup> Con l'EIA si constata se gli impianti che sono soggetti all'obbligo EIA corrispondono alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone. Ne fanno parte in modo particolare la legge sulla protezione dell'ambiente e le prescrizioni che concernono la protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, la protezione del paesaggio e delle acque, la conservazione del bosco, la caccia, la pesca e l'ingegneria genetica.

### **Art. 2** Ufficio specialistico

<sup>1</sup> L'Ufficio per la natura e l'ambiente è il servizio specialistico in materia di protezione dell'ambiente (Ufficio specialistico) ai sensi dell'articolo 10c e dell'articolo 42 LPA<sup>2)</sup>.

<sup>2</sup> L'Ufficio specialistico è competente per questioni interdisciplinari di protezione dell'ambiente nonché per valutare se l'impianto progettato corrisponde alle prescrizioni sulla protezione ambientale. Esso funge da consulente per l'autorità decisionale nell'esecuzione dell'EIA e provvede alla tempestiva consultazione degli uffici interessati.

<sup>3</sup> Per la valutazione delle questioni di diritto speciale che devono essere affrontate nel corso dell'EIA sono competenti gli uffici nel cui ambito di competenza rientrano le relative prescrizioni.

---

<sup>1)</sup> CSC [110.100](#)

<sup>2)</sup> RS [814.01](#)

\* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

### **Art. 3** Autorità decisionale e procedura decisiva

<sup>1</sup> L'EIA è condotto dall'autorità del Cantone o da un comune che, nel quadro della procedura d'autorizzazione, approvazione o concessione (procedura decisiva), decide circa il progetto (autorità decisionale).

<sup>2</sup> La procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato alla presente ordinanza, per quanto non ordinato dal diritto federale. Il Governo decide in merito a conflitti di competenza.

### **Art. 4** Richiedente

<sup>1</sup> Sono considerati richiedenti:

- a) per impianti privati (concessionati e non concessionati) nella procedura per il rilascio della licenza edilizia e nel quadro di pianificazioni d'utilizzazione relative a progetti: il committente privato;
- b) per impianti pubblici: l'ufficio amministrativo del Cantone o del comune, per le corporazioni di comuni il competente organo corporativo nonché altre corporazioni, che allestiscono il progetto;
- c) per le bonifiche: la corporazione.

### **Art. 5** Compiti dell'autorità decisionale

<sup>1</sup> L'autorità decisionale provvede alla preparazione dell'esame, come pure al coordinamento con altre procedure ed esegue l'esame.

<sup>2</sup> All'autorità decisionale spettano segnatamente i seguenti compiti:

- a) la decisione circa l'obbligo EIA di un impianto. In caso di controversia essa emana una disposizione impugnabile dopo aver udito l'Ufficio specialistico;
- b) la presa in consegna di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e del rapporto dell'esame dell'impatto sull'ambiente (rapporto) nonché la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;
- c) la trasmissione di esami preliminari, del libretto degli obblighi e doveri e della presa di posizione dell'Ufficio specialistico all'Ufficio federale dell'ambiente, (Ufficio federale) per progetti, per i quali, giusta l'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)<sup>3)</sup>, va ascoltato il parere dell'Ufficio federale;
- d) l'approvazione del libretto degli obblighi e dei doveri;
- e) la decisione della validità degli esami preliminari quale rapporto d'impatto ambientale;
- f) l'esecuzione della procedura di corapporto interna all'amministrazione;
- g) la raccolta delle prese di posizione delle autorità che rilasciano le autorizzazioni secondo l'articolo 21 capoverso 1 OEIA e la loro trasmissione all'Ufficio specialistico;

---

<sup>3)</sup> [RS 814.011](#)

- h) la raccolta della presa di posizione dell'autorità federale che accorda il sussidio secondo l'articolo 22 capoverso 1 OEIA, se un progetto può probabilmente essere realizzato unicamente con un sussidio della Confederazione;
- i) l'esecuzione della procedura di consultazione presso l'Ufficio federale giusta l'articolo 14 capoverso 4 OEIA;
- j) il render noto il rapporto secondo l'articolo 15 OEIA;
- k) il render noto il rapporto, la valutazione dell'Ufficio specialistico, i risultati di un'eventuale procedura di consultazione presso l'Ufficio federale e della decisione, nella misura in cui quest'ultima contenga gli esiti dell'EIA, giusta l'articolo 20 OEIA;
- l) la decisione sulle proposte del richiedente in merito alla tutela del segreto nonché le proposte dell'Ufficio specialistico e dell'Ufficio federale circa chiarimenti supplementari.

<sup>3</sup> Se il Governo è autorità decisionale, la direzione della procedura spetta, giusta il capoverso 2, al dipartimento che avanza la proposta.

<sup>4</sup> L'autorità decisionale può affidare i compiti, giusta il capoverso 2 lettere b-j, all'Ufficio specialistico.

#### **Art. 6** Libretto degli obblighi

<sup>1</sup> Dopo aver sentito gli uffici interessati l'Ufficio specialistico prende posizione in merito al libretto degli obblighi e chiede entro due mesi all'autorità competente la sua approvazione.

<sup>2</sup> Per esami dell'impatto sull'ambiente plurifasi nel libretto degli obblighi deve essere indicata la ripartizione delle ripercussioni rilevanti dal profilo ecologico da esaminare in ogni singola fase.

#### **Art. 7** Pubblicazione del rapporto

<sup>1</sup> L'autorità decisionale rende noto nel Foglio ufficiale cantonale e in eventuali altri organi di pubblicazione usuali per il luogo, dove il rapporto può essere consultato durante 30 giorni. Restano riservati termini derogatori concernenti esposizioni nella procedura decisiva.

<sup>2</sup> La pubblicazione avviene di regola insieme alla pubblicazione nella procedura decisiva.

<sup>3</sup> Se per la domanda non è prevista alcuna esposizione pubblica, la pubblicazione viene effettuata quanto prima.

#### **Art. 8** Valutazione dell'impatto ambientale

<sup>1</sup> L'Ufficio specialistico valuta il rapporto entro quattro mesi. Dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria per la valutazione, in particolare il rapporto completo e le prese di posizione degli uffici interessati, all'Ufficio specialistico restano ancora almeno due mesi di tempo per effettuare la valutazione. In caso di progetti complessi l'autorità decisionale può adeguatamente prorogare questi termini.

<sup>2</sup> La valutazione dell'Ufficio specialistico contiene segnatamente:

- a) le dichiarazioni essenziali del rapporto e le indicazioni sulla sua completezza ed esattezza oggettiva;
- b) i risultati delle prese di posizione inoltrate;
- c) l'esposizione di eventuali divergenze d'opinione di diversi uffici;
- d) le decisive basi legali;
- e) le considerazioni se l'impianto corrisponde alle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente della Confederazione e del Cantone.

<sup>3</sup> L'Ufficio specialistico comunica il risultato della sua valutazione all'autorità decisionale; se necessario esso propone oneri e condizioni.

### **Art. 9** Competenza di un'autorità federale

<sup>1</sup> In caso di progetti che vengono esaminati da un'autorità federale l'Ufficio specialistico prende posizione, all'attenzione del dipartimento cantonale competente, in merito all'analisi preliminare e al libretto degli obblighi e doveri, nonché circa il rapporto dell'esame dell'impatto ambientale. Nella sua presa di posizione l'Ufficio specialistico tiene conto delle prese di posizione degli uffici interessati.

### **Art. 10** Decisione ed esposizione pubblica

<sup>1</sup> L'autorità decisionale decide circa il progetto tenendo conto della valutazione dell'Ufficio specialistico.

<sup>2</sup> L'autorità decisionale rende noto, sul Foglio Ufficiale Cantonale nonché in eventuali altri organi di pubblicazione usuali per il luogo, dove il rapporto, la valutazione dell'Ufficio specialistico, i risultati di un'eventuale consultazione dell'ufficio federale nonché la decisione, per quanto essa concerna gli esiti dell'esame, possono essere consultati durante 30 giorni. Restano riservati i termini derogatori in merito all'esposizione nella procedura decisiva.

### **Art. 11** Obbligo di sopportare le spese

<sup>1</sup> Le spese per la conduzione dell'EIA vengono accollate al richiedente in ragione del lavoro richiesto alle autorità partecipanti alla procedura e delle spese causate.

<sup>2</sup> Per impianti che vengono costruiti dal Cantone in qualità committente oppure ai quali il Cantone versa dei sussidi, si rinuncia alla contabilizzazione delle spese.

### **Art. 12** Entrate in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale<sup>4)</sup> con la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale<sup>5)</sup>.

---

<sup>4)</sup> Approvata con decreto dell'8 ottobre 2009

<sup>5)</sup> Pubblicata nel FUC del 12 novembre 2009

**Tabella modifiche - Secondo decisione**

<b>Decisione</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>Elemento</b>	<b>Cambiamento</b>	<b>Rimando AGS</b>
07.07.2009	12.11.2009	atto normativo	prima versione	-
19.10.2015	28.12.2015	Allegato 1	contenuto modificato	2015-052
21.02.2017	10.04.2017	Allegato 1	contenuto modificato	2017-014

## Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	07.07.2009	12.11.2009	prima versione	-
Allegato 1	19.10.2015	28.12.2015	contenuto modificato	2015-052
Allegato 1	21.02.2017	10.04.2017	contenuto modificato	2017-014

## Allegato 1: Impianti-EIA e procedura decisiva nel Cantone dei Grigioni (art. 3 cpv. 2)

(stato 10 aprile 2017)

(concerne solo quegli impianti che in base al diritto federale rientrano nel settore delle competenze del Cantone; per gli altri impianti sottoposti all'esame vale il diritto federale)

No.	Tipo d'impianto <sup>1)</sup>	Procedura decisiva	Autorità decisionale
<b>1</b>	<b>Trasporti</b>		
<b>11</b>	<b>Circolazione stradale</b>		
11.2	* Strade principali, costruite con il contributo della Confederazione (art. 12 legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione di strade nazionali <sup>2)</sup> )	Procedura cantonale d'approvazione dei piani (art. 20 segg. legge stradale, LStra <sup>3)</sup> )	Governo
11.3	Altre strade a grande traffico e altre strade principali (SGT e SP)		
11.4	Posteggi (in edificio o all'aperto per più di 500 veicoli a motore)	Procedura d'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC <sup>4)</sup> ), nella misura in cui essa consenta un esame globale.  negli altri casi procedura del piano di quartiere (art. 53 LPTC) o procedura per il rilascio della licenza edilizia (art. 86 cpv. 1 LPTC)	Governo  Comune

<sup>1)</sup> Se la procedura concerne un genere d'impianto contrassegnato da \* nella procedura decisiva deve essere consultato anche l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM; art. 10c cpv. 2 LPAMB).

<sup>2)</sup> RS [725.116.2](#)

<sup>3)</sup> CSC [807.100](#)

<sup>4)</sup> CSC [801.100](#)

## 820.150-A1

---

### 13 Navigazione

13.2	Porto industriale con dispositivi fissi per il carico e lo scarico	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>1)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
13.3	Porto per battelli da diporto con più di 100 posti d'ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d'ormeggio in corsi d'acqua		

### 2 Energia

#### 21 Produzione d'energia

21.2	* Impianti termici per la produzione di energia, con una potenza di combustione o di pirolisi a. superiore a 50 MWth in caso di vettori energetici fossili b. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici rinnovabili c. superiore a 20 MWth in caso di vettori energetici combinati	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>2)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
21.2a	Impianti di fermentazione con una capacità di trattamento superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) all'anno		

---

1) CSC [801.100](#)

2) CSC [801.100](#)

21.3	Centrali idroelettriche a bacino d'accumulazione, centrali idroelettriche a filo d'acqua nonché centrali elettriche ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW b. * lungo altri corsi d'acqua <sup>1)</sup>	<i>Esame plurifase</i> <sup>2)</sup> 1 <sup>a</sup> fase: procedura d'approvazione della concessione (art. 52 segg. legge sui diritti d'acqua, LGDA, <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> 2 <sup>a</sup> fase: procedura d'approvazione del progetto (art. 57 segg. legge sui diritti d'acqua; LGDA)	Governo  Governo
21.4	Impianti geotermici (compresi gli impianti che sfruttano il calore delle acque sotterranee) di più di 5 MWth	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>5)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
21.6	* Raffinerie di petrolio e di gas	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>6)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
21.7	Impianti per l'estrazione di petrolio, gas naturale o carbone	Nel caso non venga effettuata alcuna procedura per il rilascio della licenza edilizia, procedura d'approvazione dei piani (art. 7 LL <sup>7)</sup> )	Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro

<sup>1)</sup> Il tipo d'impianto n. 21.3 lett. a comprende opere su corsi d'acqua internazionali nonché su sezioni di corsi d'acqua che si trovano in più Cantoni e per le quali i Cantoni non riescono a intendersi sulla concessione dei diritti d'acqua; esso rientra nel settore di competenza della Confederazione.

<sup>2)</sup> In base all'art. 58 cpv. 2 della legge sui diritti d'acqua (LGDA, CSC [810.100](#)) l'EIA può essere svolto anche in una sola fase (procedura d'approvazione della concessione con approvazione del progetto integrata).

<sup>3)</sup> CSC [810.100](#)

<sup>4)</sup> Prima del rilascio della concessione i comuni concedenti possono richiedere la valutazione del rapporto da parte dell'Ufficio specialistico. Quest'ultimo può a questo scopo trattare direttamente con gli interessati alla procedura. Nel caso di questa procedura anticipata i comuni concedenti provvedono a rendere noto il rapporto e all'occorrenza la valutazione agli abitanti del comune aventi diritto di voto (tale notificazione non vale come esposizione pubblica ai sensi dell'art. 7 OCEIA).

<sup>5)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>6)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>7)</sup> RS [822.11](#)

## 820.150-A1

---

21.8	Impianti per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW	Procedura per l'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC <sup>1)</sup> ), nella misura in cui essa permetta un esame globale	Governo
21.9	Impianti fotovoltaici con una potenza installata superiore a 5 MW e non applicati a un edificio	Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC)	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio

### 22 Trasporto e deposito d'energia

22.3	Serbatoi per il deposito di gas, combustibili o carburanti, con una capacità superiore a 50 000 m <sup>3</sup> di gas o a 5000 m <sup>3</sup> di liquido in condizioni normali	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>2)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
------	--	---	---

---

<sup>1)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>2)</sup> CSC [801.100](#)

### 3 Costruzioni idrauliche

30.1	Opere per regolare il livello o il deflusso delle acque di laghi naturali con una superficie media superiore a 3 km <sup>2</sup> e relative prescrizioni d'esercizio	Procedura cantonale d'approvazione del progetto (art. 10 segg. della legge cantonale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, LCSCA <sup>1)</sup> ), nella misura in cui questa viene svolta  Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>2)</sup> )	Governo  Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
30.2	Opere d'ingegneria idraulica come: sbarramenti con dighe, arginamenti, correzioni, opere per il contenimento delle piene e di materiale alluvionale, con un preventivo superiore a 10 milioni di franchi	Procedura cantonale d'approvazione del progetto (art. 10 segg. della legge cantonale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, LCSCA <sup>3)</sup> )	Governo
30.3	Riporti di più di 10 000 m <sup>3</sup> di materiale in un lago	Procedura cantonale d'approvazione del progetto (art. 10 segg. della legge cantonale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, LCSCA <sup>4)</sup> ), nella misura in cui questa viene svolta  Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>5)</sup> )	Governo  Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
30.4	Estrazione di oltre 50 000 m <sup>3</sup> all'anno di ghiaia, sabbia e altri materiali da corsi d'acqua (esclusa l'estrazione annuale per motivi di sicurezza piene)	Procedura per l'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC <sup>6)</sup> ), nella misura in cui essa permetta un esame globale.  Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC)	Governo  Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio

1) CSC [807.700](#)

2) CSC [801.100](#)

3) CSC [807.700](#)

4) CSC [807.700](#)

5) CSC [801.100](#)

6) CSC [801.100](#)

### 4 Smaltimento dei rifiuti

40.4	Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m <sup>3</sup>	Procedura per l'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC <sup>1)</sup> ), nella misura in cui essa permetta un esame globale  Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC)	Governo  Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
40.5	Discariche di tipo C, D ed E		
40.7	Impianti per i rifiuti: a. impianti per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti all'anno b. impianti per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti all'anno c. impianti per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti all'anno		
40.8	Depositi temporanei per più di 5000 t di rifiuti speciali		
40.9	Impianti di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti		

### 6 Sport, turismo e tempo libero

60.2	Sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche	Procedura per l'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC <sup>2)</sup> ), nella misura in cui essa permetta un esame globale  Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC)	Governo  Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
60.3	Modificazioni del terreno superiori a 5000 m <sup>2</sup> per impianti sciistici		
60.4	Impianti d'innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m <sup>2</sup>		
60.5	Stadi con tribune fisse per più di 20 000 spettatori		
60.6	Parchi di divertimenti con una superficie superiore a 75 000 m <sup>2</sup> o una capacità superiore a 4000 visitatori al giorno		

1) CSC [801.100](#)

2) CSC [801.100](#)

60.7	Campi da golf con 9 o più buche	Procedura per l'approvazione dell'ordinamento base (art. 49 LPTC <sup>1)</sup> ), nella misura in cui essa permetta un esame globale  Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC)	Governo  Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
60.8	Piste per veicoli a motore destinate a manifestazioni sportive		

## 7 Industria

70.1	* *) Impianti per la produzione di alluminio	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>2)</sup> )  Nel caso non venga effettuata alcuna procedura per il rilascio della licenza edilizia, procedura d'approvazione dei piani (art. 7 LL <sup>3)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio  Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
70.2	Acciaierie		
70.3	Impianti per la lavorazione di metalli non ferrosi		
70.4	Impianti per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e feraglia		
70.5	Impianti con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m <sup>2</sup> o una capacità di produzione superiore a 1000 t all'anno per la sintesi di prodotti chimici		
70,5a	Impianti con una capacità di produzione superiore a 100 t all'anno per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici		
70.6	Impianti con una superficie d'esercizio superiore a 5000 m <sup>2</sup> o con una capacità di produzione superiore a 10 000 t all'anno per la lavorazione di prodotti chimici secondo i tipi d'impianto n. 70.5 e 70.5a		
70.7	Depositi di prodotti chimici con una capacità di deposito superiore a 1000 t		
70.8	Fabbriche di esplosivi e di munizioni		
70.10	Cementifici		

<sup>1)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>2)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>3)</sup> RS [822.11](#)

## 820.150-A1

---

70.10a	Fabbriche di rivestimenti stradali con una capacità di produzione superiore a 20 000 t all'anno		
--------	---	--	--

70.11	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>1)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
70.12	Fabbriche di cellulosa, con una capacità di produzione superiore a 50 000 t all'anno	Nel caso non venga effettuata alcuna procedura per il rilascio della licenza edilizia, procedura d'approvazione dei piani (art. 7 LL <sup>2)</sup> )	Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
70.13	Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno		
70.14	Fabbriche di pannelli di masonite		
70.15	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, con vasche di trattamento di volume superiore a 30 m <sup>3</sup>		
70.16	Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con capacità di produzione superiore a 50 t al giorno		
70.17	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali, con capacità di fusione superiore a 20 t al giorno		
70.18	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno o con capacità del forno superiore a 4 m <sup>3</sup> e una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m <sup>3</sup>		
70.19	Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessuti con capacità di trattamento superiore a 10 t al giorno		
70.20	Impianti per il trattamento superficiale di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici con capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>3)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio
70.21	Macelli, aziende per la lavorazione delle carni e altre aziende per la	Nel caso non venga effettuata alcuna procedura per il rilascio della licenza edilizia,	Ufficio per l'industria, arti e mestieri

<sup>1)</sup> CSC [801.100](#)

<sup>2)</sup> RS [822.11](#)

<sup>3)</sup> CSC [801.100](#)

## 820.150-A1

---

	fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte), con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 30 t al giorno	procedura d'approvazione dei piani (art. 7 LL <sup>1)</sup> )	ri e lavoro
70.22	Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 t al giorno (valore medio su base trimestrale)		
70.23	Impianti di trattamento e trasformazione del latte con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 t al giorno (valore medio su base annuale)		

### 8 Altri impianti

80.1	Migliorie fondiari integrali: a. migliorie fondiari integrali di più di 400 ha b. migliorie fondiari integrali con irrigazione o drenaggio di terre agricole di più di 20 ha o modificazioni del terreno di più di 5 ha c. progetti di bonifica agraria generale di più di 400 ha	Procedura d'approvazione del progetto (art. 44 <sup>bis</sup> segg. legge sulle bonifiche fondiarie <sup>2)</sup> )	Dipartimento dell'economia pubblica e socialità
80.2	Progetti di allacciamento forestale di più di 400 ha	Procedura d'approvazione del progetto (art. 15 della legge cantonale sulle foreste, LCFo <sup>3)</sup> )	Governo
80.3	Cave di ghiaia, sabbia o pietre e altre aziende d'estrazione di materiali non destinati alla produzione di energia, con un volume globale asportabile superiore a 300 000 m <sup>3</sup>	Procedura d'approvazione del piano d'utilizzazione (art. 49 LPTC <sup>4)</sup> ), nella misura in cui essa consenta un esame	Governo

---

1) [RS 822.11](#)

2) [CSC 915.100](#)

3) [CSC 920.100](#)

4) [CSC 801.100](#)

80.4	Impianti per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo se la capacità complessiva dell'esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati in base a mezzo coefficiente UBG conformemente all'ordinanza sulla terminologia agricola <sup>2)</sup> )	globale. Negli ulteriori casi licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC)  Nel caso non venga effettuata alcuna procedura per il rilascio della licenza edilizia, procedura d'approvazione dei piani (art. 7 LL <sup>1)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio  Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro
80.5	Centri commerciali e mercati specializzati con superficie di vendita superiore a 7500 m <sup>2</sup>		
80.6	Piazze per il trasbordo di merci e centri di distribuzione, con superfici di deposito superiori a 20 000 m <sup>2</sup> o volumi di deposito superiori a 120 000 m <sup>3</sup>		
80.7	Impianti fissi di radiocomunicazione (soltanto gli impianti di diffusione) con una potenza irradiata pari o superiore a 500 kW		
80.9	Impianti di captazione o di ravvenamento delle acque sotterranee con un volume annuo di acqua estratta o alimentata pari o superiore a 10 milioni di m <sup>3</sup>	Licenza edilizia, risp. procedura di rilascio del permesso EFZ (art. 86 cpv. 1 e art. 87 LPTC <sup>3)</sup> )	Comune/ Ufficio per lo sviluppo del territorio

2) [RS 910.91](#)

1) [RS 822.11](#)

3) [CSC 801.100](#)